

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2772 del 01/06/2022
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Allevamento bovini dell'Azienda Agricola VIAPPIANI MATTIA i.i." - Bibbiano.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2938 del 01/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 21266/2021

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Allevamento bovini dell’Azienda Agricola VIAPPIANI MATTIA i.i.” - Bibbiano.

LA DIRIGENTE

Visto l’art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all’Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l’assetto organizzativo dell’Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell’esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Viste la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dall’**Azienda Agricola VIAPPIANI MATTIA i.i.”**, avente sede legale e stabilimento nel comune di **Bibbiano – Via Rolando da Corniano n. 42**, inerente l’attività di allevamento bestiame, acquisita al protocollo di ARPAE PG/115843 del 23/07/2021 e la successiva comunicazione di modifica, acquisita al protocollo di ARPAE PG/64419 del 19/04/2022, inerente l’ampliamento della stalla con aumento del numero dei capi;

Richiamato il rinnovo della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 29291, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, presentata dalla Ditta sull’applicativo regionale Gestione Effluenti, in data 07/02/2022, ed acquisita da questa Arpae al PG/2022/19365, che tiene conto delle modifiche apportate all’allevamento ed è quindi presa a riferimento per il presente Atto;

Rilevato che la domanda di AUA di cui sopra è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all’impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell’istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell’AUA;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la sopra citata domanda PG/115843 del 23/07/2021 è inerente all’acquisizione del titolo abilitativo ambientale per un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dello spogliatoio di una nuova stalla, destinata all’allevamento di bovini da latte, realizzata nell’ambito di un progetto di ristrutturazione aziendale, così come definito nel Permesso di Costruire n.552/2019 approvato dal Comune di Bibbiano e successiva variante in corso d’opera n. 131/2021; nel medesimo punto di scarico, a valle dell’impianto di trattamento delle acque reflue domestiche e del relativo pozzetto d’ispezione, confluiscono anche le acque meteoriche dei pluviali provenienti dalle coperture della nuova stalla che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005 e non sono pertanto oggetto del presente Atto autorizzativo;

Tenuto conto che, secondo quanto riportato nella tavola planimetrica n. 2, datata 15/07/2021, le acque derivanti dai lavaggi della sala latte e della sala mungitura a servizio della stalla aziendale non afferiscono allo scarico oggetto di autorizzazione ma vengono raccolte in una Vasca liquami, del volume di 880 m³, realizzata a servizio della stalla aziendale, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017; Tali acque non sono pertanto ricomprese nel titolo autorizzativo relativo allo scarico idrico di cui sopra ma risultano inserite nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 29291 presentata dalla Ditta;

Rilevato che, in data 19/04/2022, la scrivente Arpae ha acquisito agli atti la comunicazione di modifica PG/64419 con cui la Ditta ha informato la scrivente di un aumento del numero di cuccette della stalla dovuto alla necessità di razionalizzare la gestione dell'allevamento a seguito dell'introduzione in azienda di ulteriori animali (25 vacche da latte e 5 vacche da rimonta), dichiarando che l'incremento del numero dei capi sarà tale da non superare la soglia minima definita dalla normativa di settore per l'inserimento in AUA della matrice aria (emissioni in atmosfera) e non determinerà variazioni significative nelle altre matrici (acque, suolo e rumore) oggetto della precedente domanda di AUA PG/115843 del 23/07/2021;

Verificato che, l'incremento del numero dei capi comunicato non è rilevante ai fini della matrice emissioni in atmosfera in quanto il numero degli animali, considerato per singole categorie, resterà inferiore alla soglia presente nell'Allegato IV – Impianti ed attività di deroga – Parte I di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006, ovvero attività scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, non soggette ad autorizzazione, e pertanto l'allegato emissioni in atmosfera non sarà ricompreso nel presente Atto;

Considerato che, a seguito delle verifiche effettuate dalla scrivente sulla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti N 29291 vigente, la stessa risulta conforme al Regolamento n. 3/2017 e che i nuovi contenitori di stoccaggio aziendali realizzati (Vasca liquami di 880 m³ e platea scoperta di 460 m³), così come i terreni in disponibilità per l'utilizzazione agronomica, sono sufficienti a far fronte all'aumento del quantitativo annuo di azoto prodotto nell'allevamento a seguito dell'incremento del numero dei capi aziendali;

Acquisito, al protocollo di Arpae PG/2022/89280 del 28/05/2022, il nulla osta del Comune di Bibbiano, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Reggio Emilia, PG/2021/135490 del 02/09/2021, allo scarico dei reflui in questione;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- D.G.R. n. 968/2012 "Integrazioni e modifiche alla d.g.r. 2236/09 e alla d.g.r. 1681/2011 - modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte ii, dell'allegato iv alla parte v, del d.lgs 152/06 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione"

Considerato che la domanda di AUA iniziale e la successiva documentazione integrativa di modifica si riferiscono al medesimo allevamento, con previsione di ampliamento, come indicato nel titolo abilitativo edilizio del Comune di Bibbiano sopra citato e che i titoli abilitativi ambientali oggetto di autorizzazione, come più sopra esposto, sono stati pertanto esaminati e ricompresi unitariamente nell'ambito del presente Atto;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento dell'**Azienda Agricola VIAPPIANI MATTIA i.i.** ubicato nel comune di **Bibbiano – Via Rolando da Corniano n. 42**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**

• **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006

La presente autorizzazione fa riferimento ad un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio di una stalla, di nuova realizzazione, destinata all'allevamento di bovini da latte, come in premesso indicato.

Considerato un numero di 3 addetti impiegati in allevamento, il progetto presentato prevede, per i reflui immessi nello scarico, un impianto di trattamento, dimensionato per 1 AE (abitanti equivalenti), costituito da:

- n. 1 fossa Imhoff del volume di 450 l;
- n. 1 filtro anaerobico del volume 1,180 m³

Il recettore finale dello scarico dell'impianto è il fosso Rio Montefalcone.

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture della nuova stalla, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, confluiscono, a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche e del relativo pozzetto d'ispezione, nella medesima rete fognaria afferente al recettore Rio Montefalcone

Le acque derivanti dai lavaggi della sala latte e della sala mungitura a servizio delle stalle aziendali non sono oggetto della presente autorizzazione allo scarico in quanto vengono raccolte nei contenitori di stoccaggio aziendali per il successivo utilizzo agronomico, conformemente alla Comunicazione N° 29291 del 07/02/2022;

Prescrizioni:

1. L' impianto di depurazione (fossa Imhoff e filtro anaerobico) deve essere realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori in sede di ispezione;
3. Ai fini e prima delle realizzazioni delle opere previste in progetto, aventi ubicazione in area demaniale, la ditta deve preventivamente presentare istanza di concessione, ai sensi della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Unità Demanio Idrico, ed ottenerla, anche nel rispetto del nulla osta idraulico già emanato dall' Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – Ufficio di Reggio Emilia, rilasciato in data 20/11/2021 con prot. n. 19/11/2021.0063448.U, ed acquisito dal Comune di Bibbiano nell'ambito delle procedure da esso attivate;
4. Lo scarico potrà essere attivato solo previa realizzazione e collaudo dell'impianto di depurazione e previa concessione per le aree demaniali;
5. Il punto, a valle dell'impianto di depurazione, individuato per il controllo dello scarico, deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;

6. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui effettuando periodici interventi di manutenzione e controllo sull'impianto stesso mediante persona appositamente delegata o ditta specializzata;
7. Degli interventi di manutenzione cui al punto 4 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto, e tenere a disposizione degli organi di controllo, la relativa documentazione;
8. I fanghi/grassi di risulta derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento come rifiuti ai sensi della normativa vigente;
9. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N 29291 del 26963 del 07/02/2022, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente negli effluenti oggetto di utilizzo agronomico

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Dalla Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, datata 04/06/2018, relativa all'attività di allevamento svolta nella stalla e nei locali accessori si evince che la realizzazione del nuovo ampliamento aziendale produrrà aumenti di pressione sonora trascurabili e, anche con l'aggiunta della nuova stalla, l'attività risulterà pertanto acusticamente conforme ai limiti di pressione sonora imposti dalla vigente normativa.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.